

Conclusioni

L'argomento OPC, pur non essendo estremamente complicato, è in verità molto vasto. Molto più di quanto sia possibile intuire da queste brevi note introduttive. Per ulteriori approfondimenti sui concetti vi rimando alla documentazione tecnica delle specifiche. Nel prossimo articolo, tralasciando il più possibile gli aspetti teorici dell'argomento, affronteremo in maniera concreta il problema della messa in servizio di una applicazione d'esempio OPC Client/Server.

Riferimenti

- [1] www.opcfoundation.org – Sito di riferimento dello standard OPC, dove è possibile reperire la documentazione tecnica e molte utili informazioni.

Download del progetto

Scarica il progetto completo di questo articolo all'indirizzo:
<ftp://ftp.infomedia.it/pub/DEV./Listati/Dev146/Automazione.zip>

Fulvio Mazzeo

Laureato in Ingegneria Elettronica si occupa da molti anni dello sviluppo di software per applicazioni industriali. È stato progettista della Selenia, ha insegnato Sistemi ed Elettronica Industriale sia in Istituti Tecnici che presso la Facoltà di Ingegneria dell'Università di Salerno. Attualmente riveste il ruolo di responsabile della divisione software dell'Ata System Srl di Napoli.

LA FATTURAZIONE ELETTRONICA: UNA REALTÀ SCONOSCIUTA

DEV in DIRIGTO

a cura di Massimo Farina > mfarina@infomedia.it

Già da tempo, è possibile, per le imprese italiane, emettere fatture elettroniche ed archiviare le stesse su supporti ottici o su altri supporti idonei. A livello comunitario, dal 2001 è stata emanata la Direttiva 115/CE che "modifica la direttiva 77/388/CEE al fine di semplificare, modernizzare e armonizzare le modalità di fatturazione previste in materia di imposta sul valore aggiunto". Successivamente, il nostro legislatore è intervenuto, in attuazione della suddetta direttiva, con il D. Lgs. n. 52/2004. Il quadro normativo completo, attualmente in vigore, è composto anche dalle seguenti fonti.

- Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze (D.M.E.F.) 23 gennaio 2004 "relativo alle modalità di conservazione su supporti digitali dei documenti rilevanti ai fini tributari";
- Deliberazione CNIPA 19 febbraio 2004 n. 11.: "regole tecniche per la conservazione di documenti su supporto ottico".
- DPCM 13 gennaio 2004: "contenente le regole tecniche per la formazione, la tra-

missione, la conservazione, la duplicazione, la riproduzione e la validazione, anche temporale, dei documenti informatici" (in vigore sino a quando non si adotteranno le regole tecniche ai sensi dell'art. 71 del Codice dell'amministrazione digitale);

- D. Lgs. n. 82 del 2005: "Codice dell'amministrazione digitale";
- Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 45/E del 19 ottobre 2005.

Il legislatore italiano è, anche in questo caso, al passo con l'evoluzione tecnologica. Nonostante ciò, probabilmente a causa di una eccessiva diffidenza culturale, la fatturazione elettronica ha una scarsissima diffusione.

La recente Circolare pubblicata dall'Agenzia delle Entrate ha chiarito che la forma adottata deve garantire "l'integrità, l'immodificabilità, la provenienza e l'autenticità del contenuto della fattura". Ciò è possibile in assenza di macroistruzioni e codici eseguibili connessi al documento. In altri termini, il documento elettronico, contenente la fattura, deve essere stati-

co ed immodificabile. Per quanto attiene, invece, alla certezza di provenienza ed autenticità della fattura, la Circolare fa espresso riferimento alla firma elettronica qualificata che in concreto rievoca la Firma Digitale; unica, allo stato dell'arte, in grado di soddisfare le finalità richiamate. "L'autenticità dell'origine e l'integrità del contenuto del documento informatico possono essere garantiti" anche "mediante l'utilizzo di particolari sistemi di trasmissione elettronica di dati (EDI - Electronic Data Interchange)".

Dal punto di vista contenutistico, la fattura elettronica deve essere redatta secondo le indicazioni fornite dall'art. 21, comma 2, D.P.R. 633/72 (modificato dal D. Lgs. 52/2004); ciò significa che per contenuto è del tutto equivalente alla fattura cartacea. La fattura elettronica deve sempre riportare in modo dettagliato le indicazioni obbligatorie già previste per la fattura cartacea. Infine, è da precisare che l'art. 21, terzo comma, D.P.R. 633/72 subordina la possibilità di ricorrere al sistema di fatturazione elettronica previo raggiungimento di un accordo tra emittente e destinatario della fattura.